



approvato dal Consiglio d'Istituto del 28 ottobre 2024

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

ART. 1- PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, coerentemente al Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito e nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
7. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, informa la famiglia e il Consiglio di Classe dello studente interessato.
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 2- DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti a:

- Frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- Giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi;
- Presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente per lo svolgimento di tutte le attività didattiche;
- Fornire la documentazione richiesta dall'amministrazione della scuola, nei modi e nei tempi richiesti;
- Adottare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico;
- Ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale della scuola e dei loro stessi compagni un comportamento e un linguaggio corretti, improntati al rispetto che esigono per sé, coerentemente con i principi di cui all'art. 1;
- Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto;
- Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- Ad assumersi la responsabilità di eventuali danni all'arredo scolastico di aule e laboratori ripagando i lavori di riparazione. Nel caso nessuno della classe si assumesse la responsabilità di un danno arrecato, allora l'intera classe sarà ritenuta responsabile.

- A mantenere un comportamento consono anche fuori dall'ambiente scolastico durante viaggi d'istruzione ed uscite didattiche effettuate sotto la responsabilità del corpo docenti;
- A condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- A contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte;
- A non usare, se non autorizzati, cellulari o altro materiale audiovisivo durante le ore di lezione;
- Ad appellarsi, in caso di discordie, ad un arbitro neutrale ed autorevole, reperito in ambito scolastico (docente, non docente, dirigente scolastico, compagno autorevole).

ART. 3 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RELATIVE INFRAZIONI

Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e relative modifiche, l'organo competente (docente, consiglio di classe, consiglio d'istituto) dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di comunicazione prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni:

A. Nota disciplinare nel registro elettronico in presenza di comportamenti relativi a:

- Scarsa diligenza e puntualità (esempi: presentarsi alle lezioni in ritardo senza un giustificato motivo; uscire dall'aula prima del suono della campana che determina la fine della lezione; non portare giustificazioni ed altri documenti firmati, nei tempi richiesti);
- Disturbo durante le lezioni (chiacchierare nonostante i richiami; mangiare o bere in classe; battere su banchi o muri);
- Comportamento scorretto (schiamazzare o correre per i corridoi, giocare nelle aule, ecc.);
- Uso non autorizzato del cellulare e di qualsiasi altra attrezzatura elettronica (Ipod, registratori ecc.) durante le ore di lezione, comprese le supplenze;
- Fumare all'interno del perimetro dell'istituto (per la prima volta);
- Insudiciare la scuola (gettare a terra carte, plastica, gomme da masticare, bottiglie, brik, ecc) all'interno della scuola o delle sue pertinenze;
- Prendere parte ad un assembramento ingiustificato all'interno di uno dei bagni della scuola.
- Qualsiasi utilizzo non autorizzato delle smartboard.

ATTENZIONE: le note disciplinari già incluse in un procedimento disciplinare non possono essere considerate nel procedimento disciplinare successivo; le note disciplinari che vengono registrate nel primo periodo e che non siano mai state considerate in sede di procedimento disciplinare, possono essere tenute in conto in occasione di un consiglio di classe straordinario indetto nel secondo periodo

B. Allontanamento dalla scuola (sospensione dalle lezioni) da uno a due giorni nel caso di:

- Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
- Utilizzo delle chat di classe;
- Violazione del divieto di fumo (dopo la prima nota se la violazione è commessa all'interno dell'edificio scolastico, dopo la seconda nota se all'esterno)
- Uso non autorizzato del cellulare durante l'ora di lezione;
- Lieve violazione delle norme di sicurezza (ad es. l'alunno esce dalla classe senza permesso oppure rientra in aula dopo un tempo eccessivamente prolungato);
- Lieve scorrettezza verso i compagni;
- Bestemmiare e utilizzare parole volgari;
- Permanenza non autorizzata di uno studente nell'edificio scolastico, al di fuori dell'orario delle attività scolastiche o extrascolastiche;

C. Allontanamento dalla scuola (sospensione dalle lezioni) da tre a dieci giorni in presenza di:

- Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
- Effettuare foto, video, registrazioni audio, ecc., all'interno della scuola o delle sue pertinenze;
- Violazione grave delle norme di sicurezza (ad es. uscire senza permesso dalle pertinenze della scuola, sporgersi dai davanzali e uscire dalle finestre, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori,

- usare impropriamente le porte di emergenza e le scale di sicurezza, attivare l'allarme antincendio, accendere fuochi o petardi);
- c. Uso improprio della rete internet (navigazione su siti proibiti, appropriazione degli account altrui, ecc.);
 - d. Rifiuto di fornire le generalità quando richieste da un docente;
 - e. Introduzione o consumo di bevande alcoliche all'interno dell'istituto;
 - f. Mancanza di rispetto nei confronti di docenti, personale non docente, persone esterne alla scuola; costituisce aggravante il fatto che l'offesa/minaccia/molestia sia rivolta a persone con disabilità;
 - g. Offesa, minaccia, molestia verso i compagni; costituisce aggravante il fatto che l'offesa /minaccia /molestia sia rivolta ad alunni diversamente abili, deboli, nell'incapacità di difendersi, oppure il fatto che l'offesa/minaccia/molestia sia di natura razzista, o sia stata attuata in gruppo;
 - h. Danneggiamento di beni altrui o del patrimonio scolastico;
 - i. L'alunno viene trovato all'interno di un'aula/laboratorio/spogliatoio, non assegnato/a in quel momento alla classe di appartenenza, e senza autorizzazione.
 - j. sottrazione di beni materiali a danno dei compagni, del personale e dell'istituzione scolastica;
 - k. Esibizione di qualsiasi oggetto di potenziale offesa (coltelli, punteruoli, oggetti metallici trasformabili in corpi contundenti, armi di qualsiasi tipo);
 - l. Falsificazione di firma, alterazione dei registri o altri documenti della scuola.
- D. Allontanamento dalla scuola (sospensione dalle lezioni) da undici a quindici giorni in presenza di:
- a. Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
 - a. Atto di violenza verso compagni; costituisce aggravante il fatto che l'atto sia rivolto a persone diversamente abili, deboli, nell'incapacità di difendersi, oppure il fatto che l'atto sia di natura razzista, o sia stato attuato in gruppo;
 - b. Offesa, minaccia, molestia verso docenti, personale non docente, persone esterne alla scuola;
 - c. Consumo, possesso o trasferimento di bevande alcoliche; viene punito sia chi cede sia chi riceve;
 - d. Utilizzo di qualsiasi oggetto di potenziale offesa (coltelli, punteruoli, oggetti metallici trasformabili in corpi contundenti, armi di qualsiasi tipo);
 - e. Introduzione e diffusione di materiale pornografico;
 - f. Atti e molestie di carattere sessuale;
 - g. Diffusione non autorizzate (su internet o su altri media) di testi, immagini, foto, video, registrazioni audio, ecc., effettuate all'interno della scuola o delle sue pertinenze, anche al di fuori dell'orario di lezione e anche durante le attività extrascolastiche (visite guidate, viaggi d'istruzione, attività sportive, ecc.);
- E. Allontanamento dalla scuola (sospensione dalle lezioni) per una durata superiore a quindici giorni, comunque commisurata alla gravità del reato, nel caso di:
- a. Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
 - a. Atto di violenza rivolto a: docenti, personale non docente, persone esterne alla scuola;
 - b. Consumo, possesso o trasferimento di sostanze psicotrope o di altre sostanze vietate dalla legge; viene punito sia chi cede sia chi riceve;
 - c. Concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa;
 - d. Gravi e reiterati comportamenti scorretti, certificati da annotazioni sul registro elettronico da più docenti, comprovanti che la permanenza dello studente in classe compromette il diritto di apprendere di tutti gli altri componenti della classe.
- F. Allontanamento dalla scuola (sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
- a. Recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente.

Il provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione dalle lezioni) di cui alle precedenti lettere C, D E F si applica con le seguenti modalità.

Didattica a distanza

Nel caso di studenti che hanno subito un provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da parte del consiglio di classe superiore a 3 giorni, la DaD sarà attivata d'ufficio da parte della scuola. All'allievo viene data la possibilità di seguire le lezioni tenute in aula in videoconferenza mentre il collegamento non è garantito nei laboratori e in palestra. Resta inteso che le lezioni in modalità DAD non sono equiparate alle lezioni in presenza. In particolare, i docenti durante la DAD non effettuano alcuna verifica, né scritta né orale né pratica. I docenti e le famiglie devono prestare attenzione alle seguenti indicazioni relative all'uso del registro elettronico:

- l'alunno verrà registrato come PRESENTE FUORI AULA;
- lo studente che durante la DAD commette qualche infrazione sarà escluso dalla DAD per l'intera giornata.

Esclusione dai viaggi di istruzione

Nel caso di sanzione superiore ai tre giorni, all'alunno non sarà consentita la partecipazione ai viaggi di istruzione organizzati nell'anno scolastico in corso (NB: nel calcolo della percentuale necessaria all'attivazione dell'uscita/viaggio sarà utilizzata come base di calcolo il numero complessivo degli alunni decurtato degli eventuali alunni esclusi dalla partecipazione per motivi disciplinari).

ART. 4-ORGANI COMPETENTI

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera A) dell'articolo precedente.
2. Il Consiglio d'Istituto è competente esclusivamente per le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni (lettere E F), su richiesta formale del Consiglio di classe.
3. Il consiglio di classe è competente su tutti gli altri casi.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
5. Nella seduta dell'organo collegiale (consiglio di classe o consiglio di istituto) relativo alle decisioni disciplinari, la delibera ha validità con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli, non è ammessa l'astensione tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore, parente o affine dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.
6. La sanzione verrà comunicata alla famiglia in forma scritta tramite la bacheca web del registro elettronico.
7. Le mancanze disciplinari che manifestino una concreta minaccia per l'incolumità degli studenti e/o del personale vengono sanzionate con il provvedimento cautelare di sospensione immediata dalle lezioni in presenza disposto dal Dirigente Scolastico, in attesa di confermare il procedimento nella sede competente.
8. Qualora il Consiglio di classe deliberi un provvedimento di sospensione superiore ai 15 giorni, dovrà essere convocato il Consiglio d'Istituto che dovrà decidere in merito.

ART. 5- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il coordinatore di classe che, sulla base delle note disciplinari registrate da un alunno, ravvisi la necessità di avviare un procedimento disciplinare, convoca, di concerto con il D.S., un Consiglio di Classe straordinario per provvedimenti disciplinari.

L'avvio del procedimento avviene con l'invio alla famiglia della lettera di convocazione a difesa, la quale deve riportare l'elenco delle note disciplinari ed è recapitata a mezzo registro elettronico con almeno cinque giorni di anticipo.

Con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Consiglio di classe, ne viene data comunicazione ai docenti, mediante circolare al sito web della scuola, e ai rappresentanti degli alunni e dei genitori, a mezzo registro elettronico.

Il Consiglio di Classe straordinario si svolge in modalità a distanza ed è così articolato:

- prima parte: con la presenza dei docenti e dei rappresentanti degli alunni e dei genitori, il coordinatore illustra il prospetto delle note presenti nel registro elettronico;
- seconda parte: con la presenza dell'alunno e dei genitori convocati a garanzia del diritto di difesa viene sentito l'alunno interessato e si acquisiscono le giustificazioni prodotte;
- terza parte: senza la presenza dei convocati a difesa, alla luce di tutte le considerazioni esposte il Consiglio di Classe delibera il provvedimento disciplinare da assegnare oppure delibera di archiviare il caso.

Al termine del Consiglio, il coordinatore, coadiuvato dal segretario verbalizzante, redige il provvedimento disciplinare, che verrà archiviato agli atti riservati del dirigente. Il provvedimento dovrà specificare:

- gli estremi della delibera del consiglio di classe;
- le note disciplinari che hanno dato avvio al procedimento;
- La data di inizio e la durata del periodo di sospensione; in particolare è opportuno che il periodo di sospensione inizi il prima possibile;
- il riferimento alle infrazioni specificate dallo statuto degli studenti e dal presente regolamento;
- la possibilità per l'interessato di ricorrere entro 15 giorni all'organo di garanzia (costituito da tutte le componenti della scuola).
- Lo studente interessato e i genitori sono informati del provvedimento disciplinare mediante comunicazione sintetica a mezzo registro elettronico (bacheca web).